

AVVISO PUBBLICO “L.I.B.E.R.I. (LAVORO, INSERIMENTO, BILANCIO DI COMPETENZE, ESPERIENZA, RISCATTO SOCIALE, INCLUSIONE)” PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

FAQ

AGGIORNAMENTO AL 24.02.2021

QUESITO 1

Le autonomie locali, gli organismi intercomunali e le aggregazioni di comuni (come ad esempio PLUS, Unioni di comuni, Comunità montane etc.) possono partecipare all'Avviso "L.I.B.E.R.I."?

RISPOSTA 1

L'Avviso, all'art. 4, prevede: "Possono partecipare le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità statutarie coerenti con gli obiettivi del presente Avviso.

I soggetti sopra descritti possono partecipare al presente Avviso, purché con ruolo di capofila, anche in raggruppamento (ATI/ATS costituito o costituendo) con altri soggetti se ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali, quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- Soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
- Agenzie formative accreditate;
- Soggetti - pubblici e privati - che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- Comuni;
- Imprese."

Pertanto, le autonomie locali, gli organismi intercomunali e le aggregazioni di comuni (così come tutti i soggetti diversi da quelli citati all'inizio dell'art. 4) possono partecipare all'Avviso unicamente in qualità di partner di un raggruppamento, costituito o costituendo, il cui capofila sia uno dei soggetti specificati, cioè imprese sociali, cooperative sociali e loro Consorzi e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità statutarie coerenti con gli obiettivi dell'Avviso.

QUESITO 2

L'Avviso “L.I.B.E.R.I.” prevede l'obbligo di offrire il servizio all'intera area territoriale per la quale si presenta domanda o è possibile coprire anche solo una parte del territorio?

RISPOSTA 2

L'Avviso, all'art. 2, recita: "Sarà finanziato un solo progetto per ogni area territoriale. Pertanto, il budget disponibile per ogni progetto corrisponde allo stanziamento destinato all'area territoriale per la quale si partecipa."

In considerazione del fatto che sarà finanziato un solo progetto per ogni area territoriale, l'intervento proposto dovrà riferirsi all'intera area per la quale si partecipa. Pertanto, pur non sussistendo un obbligo ad offrire il servizio (inteso come sedi di svolgimento delle attività) su tutta l'area territoriale, le proposte progettuali dovranno essere indirizzate ai soggetti selezionati tra tutti i potenziali destinatari aventi la residenza, il domicilio o la dimora nell'area territoriale di riferimento. Si ricorda inoltre che la *Capillarità territoriale degli interventi*, ossia la capacità di copertura del territorio e le soluzioni proposte per facilitare l'accesso dei partecipanti alle attività, è elemento di valutazione della qualità progettuale, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso.

QUESITO 3

I requisiti presenti nell'*Allegato VII – Manifestazione di interesse dell'impresa* in cui viene richiesto di non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in deroga) per i propri dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della stessa qualifica o profilo, vale solo per l'impresa ospitante o anche per l'impresa capofila?

RISPOSTA 3

I requisiti generali e specifici che devono essere posseduti dai soggetti proponenti che intendono presentare (in forma singola o associata) una proposta progettuale sono quelli specificati all'art. 4 dell'Avviso.

I requisiti indicati nell'*Allegato VII*, tra cui "non avere proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l'ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e non avere compiuto, nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda, licenziamenti di personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell'inserimento, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in deroga) per i propri dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della stessa qualifica o profilo" non sono riferiti al soggetto proponente, ma riguardano le imprese che manifestano la propria disponibilità ad accogliere uno o più destinatari dei percorsi di inclusione per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

QUESITO 4

È possibile ricorrere all'istituto giuridico dell'avvalimento per il requisito specifico "I medesimi soggetti dovranno inoltre aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di inclusione socio-lavorativa rivolti a soggetti inseriti nel circuito penale, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari anche non continuativi"?

RISPOSTA 4

L'avvalimento è un istituto giuridico di origine comunitaria riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recentemente introdotto anche nell'ordinamento dello Stato italiano dal D. Lgs. 163/2006, in sede di recepimento delle direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17 e riformulato con la disciplina di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'istituto dell'avvalimento è applicabile esclusivamente alle ipotesi disciplinate dal suddetto D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quanto ai contratti pubblici, ossia sottoscritti da soggetti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture aggiudicati a seguito di espletamento di procedura di gara.

Nell'ipotesi in questione, trattandosi di avviso pubblico per il finanziamento con fondi strutturali di percorsi integrati di inserimento sociale e lavorativo attraverso interventi multi-professionali rivolti a soggetti in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna UEPE e a giovani adulti in carico agli Uffici Servizi Sociali Minorenni USSM, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale - e non di procedura di gara finalizzata all'acquisto da parte della PA di lavori, servizi o forniture - l'istituto dell'avvalimento non si applica.

QUESITO 5

Cosa si intende per "esperienza pregressa nella erogazione di servizi di inclusione socio-lavorativa rivolti a soggetti inseriti nel circuito penale" richiesta ai soggetti proponenti ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso?

RISPOSTA 5

Per Servizi di inclusione socio – lavorativa di cui all'art. 4 si intendono tutte le diverse tipologie di azioni o programmi, ivi compresi i servizi per il lavoro, i percorsi formativi e i tirocini, espressamente progettati e riservati ai soggetti inseriti nel circuito penale, con l'obiettivo di aumentarne l'inclusione attiva e ridurne, quindi, il rischio di povertà ed esclusione sociale.

QUESITO 6

Le Organizzazioni di Volontariato – OdV possono partecipare all'Avviso "L.I.B.E.R.I."?

RISPOSTA 6

L'Avviso, all'art. 4, prevede: "Possono partecipare le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità statutarie coerenti con gli obiettivi del presente Avviso.

I soggetti sopra descritti possono partecipare al presente Avviso, purché con ruolo di capofila, anche in raggruppamento (ATI/ATS costituito o costituendo) con altri soggetti se ritenuti coinvolgibili funzionalmente agli obiettivi progettuali, quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- Soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
- Agenzie formative accreditate;
- Soggetti - pubblici e privati - che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- Comuni;
- Imprese."

Pertanto, le Organizzazioni di Volontariato – OdV (così come tutti i soggetti diversi da quelli citati all'inizio dell'art. 4) possono partecipare all'Avviso unicamente in qualità di partner di un raggruppamento, costituito o costituendo, il cui capofila sia uno dei soggetti specificati, cioè imprese sociali, cooperative sociali e loro Consorzi e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità statutarie coerenti con gli obiettivi dell'Avviso.

QUESITO 7

Per "attestato di acquisizione delle competenze" richiamato nell'Avviso LIBERI si intende una certificazione delle competenze oppure un semplice attestato di frequenza?

RISPOSTA 7

L'art. 5.2 non richiede che al termine di ogni percorso formativo e laboratoriale venga rilasciata una "certificazione di competenze", ma prevede il rilascio di un attestato che comprovi la frequenza delle attività formative da parte del destinatario, nonché i contenuti di detta attività.

QUESITO 8

L'art. 5.1 inserisce tra le azioni obbligatorie la formazione/informazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro come da D. Lgs 81/2008. Tali attività possano essere ricomprese tra le attività formative di cui all'art. 5.2 dell'Avviso, per le quali è prevista la corresponsione ai destinatari di indennità di frequenza, viaggio e trasporto?

RISPOSTA 8

L'adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro è propedeutico al percorso di tirocinio di cui all'art.5.1, durante il quale il destinatario percepirà una indennità di tirocinio, pari a € 600,00 mensili (con un massimo di € 3.600,00). Come meglio specificato all'art.15 "SPESE AMMISSIBILI", l'erogazione ai destinatari delle indennità di frequenza, viaggio e trasporto è ammessa solo relativamente alle azioni formative e laboratoriali di cui all'art. 5.2. lett. A) e non per la formazione/informazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

QUESITO 9

La Pubblica Amministrazione può partecipare alla realizzazione dei raggruppamenti di progetto, se si con quali limitazioni?

RISPOSTA 9

Sì, ai sensi dell'art.4, i soggetti della Pubblica Amministrazione possono partecipare all'Avviso in qualità di partner del raggruppamento, costituito o costituendo, il cui capofila sia uno dei seguenti soggetti: imprese sociali, cooperative sociali e loro Consorzi e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità statutarie

coerenti con gli obiettivi del presente Avviso. Pertanto, le modalità, i requisiti e le limitazioni alla partecipazione dei soggetti della PA sono quelle previste dall'Avviso in relazione ai soggetti facenti parte del raggruppamento non aventi ruolo di capofila.

QUESITO 10

I partner del raggruppamento possono rivestire nell'ambito dei tirocini il ruolo di soggetti ospitanti o quello di soggetti promotori?

RISPOSTA 10

L'art. 5.1 cita: "i beneficiari non potranno rivestire nell'ambito dei tirocini né il ruolo di soggetti ospitanti né quello di soggetti promotori". Ai sensi dell'art. 4 sono definiti beneficiari "I soggetti che, a seguito della presentazione delle idee/proposte progettuali, in forma singola o associata, risulteranno gestori delle misure". Pertanto, la limitazione a rivestire il ruolo di soggetti ospitanti o quello di soggetti promotori nell'ambito dei tirocini è da intendersi unicamente in relazione al proponente singolo e al capofila del raggruppamento e non ai partner dello stesso.

QUESITO 11

Un soggetto che ha maturato meno di 365 giorni di esperienza nell'ambito di progetti per l'inclusione di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale può partecipare comunque al raggruppamento che presenta il progetto?

RISPOSTA 11

Nel caso di raggruppamenti (ATI/ATS costituito o costituendo), il requisito specifico "aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di inclusione socio-lavorativa rivolti a soggetti inseriti nel circuito penale, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari anche non continuativi (escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti)" previsto all'art.4 dell'Avviso, deve essere posseduto dal capofila. Pertanto un soggetto che ha maturato meno di 365 giorni di esperienza può partecipare ad un raggruppamento purché non ricopra il ruolo di capofila.

QUESITO 12

L'attività di formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i beneficiari impegnati nelle azioni di tirocinio deve svolgersi prima del suo avvio (quindi senza il beneficio dell'assegno di tirocinio) o può essere compresa al suo interno?

RISPOSTA 12

Come disciplinato all'art.5.1 dell'Avviso, l'attività di formazione obbligatoria prevista dalla normativa nazionale di riferimento per i tirocini relativa all'applicazione del D.lgs 81/2008 in materia di informazione/formazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere erogata prima dell'avvio del tirocinio.

QUESITO 13

La formazione in materia di sicurezza per i tirocinanti deve attestarsi a quale livello di rischio rispetto alle attività da svolgere?

RISPOSTA 13

Ai tirocinanti dovrà essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l'azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l'attività dell'azienda medesima.

QUESITO 14

Un soggetto che non svolge il ruolo di capofila può essere parte di diversi raggruppamenti per la presentazione di proposte in differenti realtà territoriali?

RISPOSTA 14

Come previsto all'art. 4 dell'Avviso, ciascun soggetto proponente può presentare domanda di partecipazione - sia in forma individuale che all'interno di un'associazione temporanea, consorzio o altra forma di aggregazione - per un massimo di due diverse aree territoriali tra quelle indicate all'art. 2. Non è invece possibile per uno stesso soggetto partecipare all'Avviso più di una volta per la stessa area territoriale, né all'interno di diversi raggruppamenti né entrando a far parte di un raggruppamento qualora abbia presentato domanda in forma individuale.

QUESITO 15

La situazione emergenziale da Covid-19 ha costretto numerose realtà d'impresa a richiedere l'accesso alle diverse forme di ammortizzatori sociali (FIS, CIG e CIGS); tale posizione pregiudica la possibilità di rendersi disponibili ad accogliere i beneficiari per la realizzazione di attività di tirocinio? Se sì, è plausibile valutare la motivazione di richiesta degli ammortizzatori sociali per emergenza COVID in maniera tale da non inibire a quell'impresa la possibilità di accogliere i tirocinanti?

RISPOSTA 15

La normativa che regola l'attività di tirocinio (Linee guida in materia di tirocini approvate con l'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/20 del 07.07.2015, e Linee Guida in materia di Tirocini formativi e di orientamento approvate con DGR n.34/7 del 03 luglio 2018) prevede: "Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità."

I tirocini nell'ambito dell'Avviso "L.I.B.E.R.I." devono essere attivati nel pieno rispetto della normativa vigente e, pertanto, al momento dell'attivazione del tirocinio l'azienda dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti. Al momento non sono state previste deroghe né a livello nazionale né a livello regionale in merito alla possibilità di attivare tirocini in presenza di procedure di Cassa Integrazione Guadagni per emergenza da Covid-19. Qualora in futuro tali deroghe fossero contemplate dalla normativa, saranno adeguati anche i requisiti richiesti per l'attivazione dei tirocini nell'ambito dell'Avviso "L.I.B.E.R.I."

QUESITO 16

La presentazione dell'Allegato VII è indispensabile per la valutazione della proposta progettuale?

RISPOSTA 16

La presentazione dell'Allegato VII "Manifestazione di interesse dell'impresa" al momento della partecipazione all'Avviso "L.I.B.E.R.I." è facoltativa.

Ai fini della valutazione della qualità della proposta progettuale, così come indicato all'art. 12 dell'Avviso nella descrizione del sub-criterio "a.4 Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali", oltre alle manifestazioni di interesse redatte secondo l'Allegato VII, potranno essere presentati anche "Accordi/lettere di intenti che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive (es. camere di commercio, associazioni di categoria, consorzi di imprese etc.) e/o con le singole aziende per le attività di tirocinio coerenti con i settori economici individuati". Le eventuali lettere di intenti o accordi con le singole aziende attestanti la disponibilità all'inserimento di uno o più destinatari in tirocinio, per poter essere considerate anche ai fini della valutazione del grado di raccordo con i sistemi produttivi locali del progetto, dovranno contenere le informazioni relative sia al numero di tirocini per i quali si attesta la disponibilità sia alla/le sede/i presso le quali i tirocini potranno svolgersi.

QUESITO 17

Nell' Avviso si chiede il seguente requisito: "(...) aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di inclusione socio-lavorativa rivolti a soggetti inseriti nel circuito penale, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari anche non continuativi (...). Si chiede se per ottemperare a tale requisito possono essere considerati validi anche gli inserimenti fatti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità svolti ai sensi del: D.L.VO 28 agosto 2000 n° 274, art. 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, Art. 2 del codice della strada, artt. 186 e 187 D.LGS 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche dell'art. 73 comma 5 bis e 5 ter D.P.R. 9/10/1990 n° 309 dell' art. 168-bis Codice Penale.

RISPOSTA 17

Gli inserimenti effettuati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità svolti ai sensi del d.lgs.28 agosto 2000 n 274, art. 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, art. 2 del codice della strada, artt. 186 e 187 d.lgs. 30/04/1992 n° 285 e ss.mm. dell'art. 73 comma 5 bis e 5 ter D.P.R.9/10/1990 n° 309 dell'art. 168-bis Codice Penale sono considerati validi ai fini del requisito richiesto.

QUESITO 18

Quali informazioni devono essere riportate nell'Allegato III (Formulario progettuale) e nei Curriculum Vitae delle risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro al fine di comprovare il possesso dell'esperienza professionale richiesta all'8.1 dell'Avviso con particolare riferimento alla previsione secondo cui "(...) *ciascun anno verrà riconosciuto a fronte di una attività lavorativa certificabile non inferiore alle 250 ore, anche non continuative, svolte nell'arco di 12 mesi consecutivi*"?

RISPOSTA 18

Nell'apposita sezione del formulario "F.1 Risorse di progetto" dovranno essere riportati gli anni di esperienza maturati in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire. Nel CV allegato dovranno essere riportati per ciascuna esperienza pertinente la descrizione dell'attività svolta, la data di inizio e di fine, nonché il monte ore dedicato.

QUESITO 19

L'art. 8.1 dell'Avviso "GRUPPO DI LAVORO" precisa che "*riguardo l'esperienza professionale, ciascun anno verrà riconosciuto a fronte di una attività lavorativa certificabile non inferiore alle 250 ore, anche non continuative, svolte nell'arco di 12 mesi consecutivi*". Tale requisito (250 ore acquisite nell'ambito di progetti di inclusione sociale) deve essere certificato anche per il personale dipendente a tempo pieno e indeterminato dei componenti il raggruppamento, impiegato generalmente nei ruoli indicati per le attività di Direzione e Controllo interno dell'operazione (art. 8.1 C) e per le attività di Progettazione e (art. 8.1 D)?

RISPOSTA 19

La previsione relativa all'attività lavorativa "*certificabile non inferiore alle 250 ore, anche non continuative, svolte nell'arco di 12 mesi consecutivi*" è valida per tutte le figure di cui all'art. 8.1, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata. Ne consegue che, ad esempio, per le risorse umane deputate a svolgere le funzioni di Direzione e Controllo interno dell'operazione (art. 8.1 C) dovranno essere riportati nell'apposita sezione del formulario "F.1 Risorse di progetto" gli anni di esperienza maturati in materia di "direzione di progetti di inclusione sociale e lavorativa coerenti con il progetto presentato". Nel CV allegato dovranno essere riportati per ciascuna esperienza pertinente: il titolo del progetto di inclusione sociale e lavorativa diretto, la data di inizio e fine, nonché il monte ore dedicato al medesimo progetto. In modo analogo dovrà procedersi per i Progettisti di cui all'art. 8.1 D.

QUESITO 20

L'Avviso prevede un numero massimo di destinatari a cui indirizzare l'intervento?

RISPOSTA 20

Non è presente alcun limite massimo in riferimento al numero di percorsi da predisporre in favore dei destinatari individuati. L'unico parametro di riferimento è dato dalla disponibilità economica per ciascuna proposta e per ciascun percorso così come riportato nell'art. 15 dell'Avviso: *“Il finanziamento massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è pari alla dotazione finanziaria dell'area territoriale di riferimento. Ciascun percorso di inserimento individuale non potrà in ogni caso avere un costo complessivo superiore ad € 18.000,00”.*

QUESITO 21

L'allegato IV “Preventivo economico” è parametrato su n.40 fogli pari, quindi, a n.40 percorsi/destinatari. Come comportarsi in caso di una progettazione che prevede un maggior numero di percorsi/destinatari?

RISPOSTA 21

Nella pagina dell'Avviso <http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91510> è resa disponibile una versione dell'allegato IV predisposta per consentire l'inserimento di un numero maggiore di percorsi. Si precisa che tale versione è comunque utilizzabile indipendentemente dal n. di percorsi progettati, siano essi inferiori o superiori a 40.